



**Comune di Formia**  
*Provincia di Latina*

III AREA - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE AMBIENTE

(Servizio R.S.U. - Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico - Formia Rifiuti Zero - Gestione Cimiteri)

Prot. n. 58926

del 29/12/2016

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 parte III<sup>a</sup> - Richiesta di autorizzazione allo scarico di reflui di natura civile prodotti nel manufatto di proprietà di De Meo Angela sito in via Filetto snc., località Redentore - Formia - rif. Catastali: foglio 5 Maranola particelle 463, 464 e 162.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTA** la legge regionale del 20.11.1996 n. 47, avente per oggetto "Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento";

**VISTA** la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m.i., avente per oggetto "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte III avente per oggetto "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

**VISTO** l'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell'esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell'allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

**VISTA** la legge regionale del 15.09.1982, n. 41, nel testo modificata dalla successiva legge regionale del 19.05.1983 n. 34, avente per oggetto "Disciplina delle acque di scarico

Registro di Settore: n. ....49..... del .....02/01/2017.....



provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili” emanata ai sensi dell’articolo 14 della L. 319/76;

**VISTO** l’art. 22 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) che definisce le misure di contenimento dell’inquinamento delle acque reflue per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 13/05/2011 n. 219, pubblicato a pag. 20 del S.O. n. 130 al BURL n. 24 del 28/06/2011 che stabilisce al punto 2 del deliberato che i nuovi impianti o quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere realizzati in conformità al punto 3 del documento tecnico approvato;

**VISTO** il punto 3.2 del Documento Tecnico approvato con la predetta deliberazione che indica le caratteristiche tecniche dei sistemi di trattamento e modalità di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche;

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio n. 29 del 06/10/1997, avente ad oggetto: “*Norme in materia di aree naturali protette regionali*”, al cui art. 8 comma 3 lettera k è espressamente specificato che: “*si fa assoluto divieto di realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque*”

**VISTA** la domanda di richiesta autorizzazione presentata dalla Sig.ra De Meo Angela nata a Formia il 30/11/1975, in qualità di proprietaria dell’immobile distinto in catasto al foglio 5 Maranola particelle 463, 464 e 162, per lo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione, acquisita in atti, con prot. n. 42139 del 30/09/2016 e successiva integrazione acquisita con prot. n. 48355 del 03/11/2016;

**VISTA** la documentazione tecnica descrittiva del sistema di trattamento delle acque reflue di tipo domestico e gli elaborati grafici firmata e timbrata dal geom. Francesco Massaro, iscritto al collegio provinciale dei geometri di Latina al n. 1757;

**VISTA** l’istruttoria tecnica, prot. n. 57648 del 21/12/2016, di questo ufficio, con la quale si è relazionato in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

**VISTO** il versamento di € 52,00 n. VCYL 0056 del 30/09/2016, sul c.c.p. n. 12618047, per diritti istruttori;

**VISTO** l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

#### **DICHIARA**

Che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

#### **RAPPRESENTA**

1) che in riferimento alla richiesta in oggetto, non ricorrono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della parte III<sup>a</sup> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il sistema previsto per lo smaltimento dei reflui prodotti di natura domestica è costituito da fossa imhoff a tenuta posta in serie ad un serbatoio di stoccaggio temporaneo, destinato allo svuotamento tramite impresa autorizzata all'espurgo reflui fognari;

2) alla richiedente che dovrà:

- a) comunicare con lettera raccomandata A.R., l'ultimazione dei lavori di posa in opera del sistema adottato e proposto per la valutazione da parte di questo ufficio competente del Comune;
- b) l'attenersi a tutte le indicazioni contenute nella Legge Regionale del Lazio n. 29 del 06/10/1997, avente ad oggetto: "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*";
- c) produrre, entro gg. 30 (trenta) dalla messa in esercizio dell'impianto, autocertificazione del tecnico progettista, a mezzo dell'allegato modello "A", attestante che, la tecnologia adottata per tale progetto è stata realizzata nel rispetto della documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e che, non sono intervenute modificazioni nella destinazione d'uso dell'immobile e comunque non si sono verificate modificazioni qualitative e quantitative, in ordine al progetto di recupero delle acque reflue prodotte, proposto.
- d) produrre annualmente, apposita dichiarazione in ordine allo smaltimento dei fanghi originati dal sistema di chiarificazione, e delle acque reflue stoccate nel serbatoio di accumulo temporaneo, nonché la copia dei relativi formulari di accompagnamento del rifiuto smaltito;
- e) obbligatoriamente convogliare lo scarico in pubblica fognatura, qualora la zona ne verrà servita;
- f) presentare nuova istanza per lo smaltimento delle acque reflue ai sensi del comma 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06 e/o smaltimento, qualora intervengano:
  - modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;
  - ampliamenti dell'insediamento;
  - ristrutturazione ;

e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad sistema di smaltimento delle acque reflue prodotte aventi caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;

- g) presentare istanza di voltura qualora dovessero intervenire eventuali variazioni della titolarità della proprietà, anche in relazione ad eventuali variazioni dei soggetti utilizzatori dei locali;

In caso di inosservanza di quanto sopra rappresentato potranno, dagli organi competenti essere adottate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 52/2007, e/o previste dalla Normativa vigente in materia;

3) **Avverte che**, il presente provvedimento non costituisce titolo per l'inizio dei lavori, nessun lavoro può avere inizio in assenza dei necessari titoli edilizi abilitativi richiesti dalla tipologia dell'intervento e dai vincoli gravanti sull'area di progetto;

- 4) Si riserva di modificare la presente disposizione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;
- 6) Fa salvi, specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;
- 7) Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente disposizione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- 9) Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

*Federico Pasquale*



IL DIRIGENTE

*Arch. Sisto Astarita*